



ESAMI DI STATO 2017/18

CORPO ISPETTIVO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 425/1997
- Legge 1/2007
- D.P.R. 323/98

- D.M. 10/2015: Regolamento svolgimento seconda prova
- D.M. 53/2018: Individuazione materie oggetto seconda prova
- D.M. 319/2015: Costituzione aree disciplinari
- O.M. 350/2018: Ordinanza esami di Stato

PROVE SCRITTE

NORMATIVA PER LE PROVE SCRITTE

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 17 COMMA 1 O.M. 350/2018):

D.M. 139 DEL 23 APRILE 2003

SECONDA PROVA SCRITTA (ART. 18 COMMA 1 O.M. 350/2018):

D.M. 10 DEL 29 GENNAIO 2015

TERZA PROVA SCRITTA (ART. 19 COMMA 1 O.M. 350/2018):

D.M. 429 DEL 20 NOVEMBRE 2000

PROVE SCRITTE DATE

Prima prova scritta: **20 giugno 2018**

Seconda prova scritta: **21 giugno 2018**

Terza prova scritta: **25 giugno 2018**

Quarta prova scritta licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese e ESABAC ed ESABAC TECHNO: **28 giugno 2018**

PRIMA PROVA SCRITTA

ART. 17 O.M. 350/2018

À NORMATIVA INVARIATA:

- sfolgimento dei documenti a supporto delle tracce;
- possibilità di trovare documenti allegati alla traccia C (tema storico);
- nei criteri di valutazione vanno valorizzate le competenze (NO prova compilativa).

SECONDA PROVA SCRITTA / 1

ART. 18 O.M. 350/2018

Le norme specifiche per lo svolgimento della seconda prova scritta sono contenute nel DM 10/2015.

La **durata complessiva è di 6 ore** salvo diversa specifica previsione.

Negli istituti tecnici e professionali e nei licei artistici, musicali e coreutici la prova tiene conto della **dimensione tecnico-pratica e laboratoriale**.

SECONDA PROVA SCRITTA /2

ART. 18 O.M. 350/2018

NEW

Ai fini dello svolgimento della **seconda prova scritta**:

- è consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla Nota MIUR 5641 del 30/3/2018. Il Miur ha successivamente effettuato la seguente precisazione: «Si precisa, che la calcolatrice HP40gs non è utilizzabile in sede di esame di Stato, in quanto dotata di funzionalità di calcolo simbolico CAS Computer Algebraic System»
- per consentire il controllo dei dispositivi in uso i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla Commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

SECONDA PROVA SCRITTA/3

ART. 18 O.M. 350/2018 – ARTT. 5,7 D.M. 10/2015

Nei licei artistici: durata max 3 gg., per 6 ore al giorno, con esclusione del sabato

Nei licei musicali:

I[^] parte: 1 g. max 6 ore secondo una delle quattro tipologie

II[^] parte: giorno successivo prova strumento, max 20 minuti

Nei licei coreutici:

I[^] parte: 1 g. max 6 ore

Esibizione collettiva : max 2 ore

Relazione accompagnatoria: max 4 ore

II[^] parte: giorno successivo esibizione individuale, max 10 minuti per candidato.

UTILIZZO DI STRUMENTI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA

ART. 18 COMMA 7 O.M. 350/2018

«Negli istituti che metteranno a disposizione i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di Internet), sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del **CAD**.

È opportuno che tutti i candidati eseguano la prova secondo **le medesime modalità operative.**»

AVVERTENZE PER I LICEI MUSICALI E COREUTICI

ART. 18 COMMA 6 O.M. 350/2018

«Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, tenuto conto delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 5 del D.M. 29/1/2015, n.10, con decisione motivata del Presidente, la seconda parte della seconda prova potrà svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. **Negli stessi licei musicali inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati)».**

AVVERTENZE PROVE COMBINATE

Per alcuni indirizzi di studio **dell'istruzione PROFESSIONALE o TECNICA** verranno fornite **prove appartenenti ad indirizzi assimilabili** in modo da consentire agli allievi lo svolgimento di prove coerenti con i piani di lavoro svolti.

In questo caso nella prova sarà presente una pagina di avvertenze.

Il Presidente della Commissione dovrà verificare che i candidati di ciascuna classe ricevano e svolgano la prova d'esame coerente al percorso di studio seguito.

TERZA PROVA

ART. 19 COMMI 3 – 4 O.M. 350/2018

«Nella terza prova **possono essere coinvolte non più di cinque discipline**, come previsto dall'art. 3 comma 2 D.M. 20/11/2000, n. 429, purché sia presente in Commissione personale docente fornito di titolo, ai sensi della vigente normativa».

«La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CLIL, così come descritte nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 6 della presente ordinanza».

TERZA PROVA

ART. 19 COMMA 8 O.M. 350/2018



Ai fini dello svolgimento della **terza prova scritta**:

- **è consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla Nota MIUR 5641 del 30/3/2018;**
- **per consentire il controllo dei dispositivi in uso i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla Commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.**

LINGUA STRANIERA NELLA TERZA PROVA

Nei **licei linguistici e nei corsi del settore economico dell'istruzione tecnica**, nei quali la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella oggetto della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o **le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline.**

Negli **altri indirizzi è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche**, la lingua straniera. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429/2000.

Nel caso in cui la Commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda, quindi, al **solo accertamento della conoscenza linguistica**, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 429/2000.

CORREZIONE E VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

CORREZIONE E VALUTAZIONE PROVE SCRITTE / 1

ART. 20 COMMA 1 O.M. 350/2018

La Commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della terza prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero di candidati da esaminare.**

CORREZIONE E VALUTAZIONE

PROVE SCRITTE/2

ART. 20 COMMA 5 O.M. 350/2018

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. **La commissione d'esame, nel determinare il calendario delle operazioni, delibera se la pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna classe/commissione.**

CORREZIONE E VALUTAZIONE PROVE SCRITTE/3

ART. 20 COMMA 7 O.M. 350/2018

Le Commissioni possono procedere alle correzioni della prima e seconda prova scritta anche operando **per aree disciplinari secondo il D.M. 319 del 29 maggio 2015.**

Per i corsi sperimentali di precedente ordinamento vale il DM 358/98.

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

ART. 28 COMMA 1 O.M. 350/2018

«L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito (...) è pubblicato, contestualmente, per tutti i candidati delle due classi costituenti la commissione, nell'albo dell'istituto sede della commissione (...)»

CLIL

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- O.M. 350 del 2 maggio 2018
- Norme transitorie a.s. 2014/2015
(Nota prot. n. 4969 del 25 luglio 2014)

SECONDA PROVA

La seconda prova non potrà essere svolta in LS

La DNL, veicolata in Lingua Straniera, potrà essere oggetto di esame nella **TERZA PROVA SCRITTA** e nel **COLLOQUIO**.

TERZA PROVA SCRITTA

la scelta della tipologia e dei contenuti dovrà essere coerente con il documento del C.d.C.

COLLOQUIO

potrà essere anche in lingua straniera, qualora il docente DNL sia membro interno della Commissione

DOCENTE DNL DESIGNATO COME MEMBRO INTERNO

Gli studenti dovranno essere messi in condizione di **valorizzare il lavoro svolto durante l'anno.**

Quesiti in LS nella
III prova +
Domande in LS
nel colloquio

Quesiti in italiano
nella III prova +
domande in LS nel
colloquio
o viceversa

Tutte le prove
in italiano

DOCENTE DELLA DISCIPLINA DNL DESIGNATO COME MEMBRO ESTERNO

Gli studenti dovranno essere messi in condizione di **valorizzare il lavoro svolto durante l'anno:**

se il docente ha
competenza linguistica
certificata e/o collabora
con il docente di LS



quesiti in LS nella III prova,
ma domande in italiano
nel colloquio

se il docente non ha
competenza linguistica
certificata e/o non c'è il
docente di LS



tutte le prove saranno
svolte in italiano

IN OGNI CASO:

- si dovrà tener conto di quanto indicato nel Documento del 15 maggio, in quanto è possibile che il **programma** svolto sia stato **ridotto** proprio a causa dell'uso della lingua straniera;
- le Commissioni sono invitate a non penalizzare i candidati se sono presenti poche evidenze del percorso CLIL nel documento del 15 maggio;
- se la III prova viene svolta in italiano, resta valido l'obbligo di **verificare la conoscenza della lingua straniera** nell'ambito della terza prova, secondo le modalità indicate nel D.M. 429/2000.

SE LA DNL È OGGETTO DELLA SECONDA PROVA

- lo scritto sarà in italiano, ma **la griglia di correzione** dovrà tener conto di quanto specificato nel Documento del 15 maggio;
- sarà possibile **interrogare nella lingua straniera all'orale, ma solo se il docente che insegna la disciplina è membro interno.**

**ESABAC GÉNÉRAL
ED
ESABAC TECHNO**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.M. 95/2013 E D.M. 614/2016
O.M. 350/2018**

La 4[^] prova scritta dell'esame di Stato
si svolgerà
il 28 giugno 2018

ESAME ESABAC GÉNÉRAL

- Si attribuisce il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova scritta, poi si determina la **media dei punti** (punteggio complessivo della terza prova scritta).
- Ai fini ESABAC, la Commissione esprime in quindicesimi il **punteggio relativo alla prova orale** di lingua e letteratura francese.
- Ai fini del Baccalauréat, il punteggio della prova di lingua e letteratura **francese** deriva dalla **media aritmetica dei punteggi attribuiti allo scritto e all'orale**.
- Il **punteggio globale** della parte specifica dell'esame ESABAC risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline.

ESAME ESABAC TECHNO:

NEW

(LA PROVA È DIFFERENZIATA PER INDIRIZZI)

- **Quarta prova scritta:** solo lingua, cultura e comunicazione, scelta tra le due tipologie (4 ore):
 - a. Studio e analisi di un insieme di documenti sulla specificità dell'indirizzo
 - b. Analisi di un testo specifico dell'indirizzo
- Punteggio complessivo della **terza prova scritta:** la media è tra la quarta prova di lingua francese e la terza prova
- Punteggi da attribuire all'**orale:** si deve attribuire un punteggio specifico alla prova di storia e uno alla prova di francese

PROVE SPECIFICHE



Tabella punteggi prove ESABAC Général e Techno con punteggio finale (in quindicesimi, per numeri interi e attribuiti dall'intera Commissione a maggioranza).

Candidato	Punteggi				Punteggio finale
	Colonna 1 - Punteggio prova scritta di lingua e letteratura francese (o lingua, cultura e comunicazione francese) /15	Colonna 2 - Punteggio colloquio di lingua e letteratura francese (o lingua, cultura e comunicazione francese) /15	Colonna 3 - Punteggio complessivo in lingua e letteratura francese (o lingua, cultura e comunicazione francese) /15 (media - con eventuale arrotondamento - tra punteggio colonna 1 e punteggio colonna 2)	Colonna 4: Punteggio prova scritta (général) o orale (techno) di storia /15	Colonna 5 - PUNTEGGIO FINALE (in quindicesimi), in base alla media matematica dei voti di francese e di storia (media - con eventuale arrotondamento - tra punteggio colonna 3 e punteggio colonna 4)

ESAME ESABAC TECHNO

NEW

- Si attribuisce il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova scritta, poi si determina la **media dei punti** (punteggio complessivo della terza prova scritta).
- Ai fini ESABAC TECHNO, la Commissione esprime in quindicesimi il **punteggio relativo alle prove orali** di lingua, cultura e comunicazione francese e di storia
- Ai fini del Baccalauréat techno, il punteggio della prova di lingua, cultura e comunicazione **francese** deriva dalla **media aritmetica dei punteggi attribuiti allo scritto e all'orale**.
- Il **punteggio globale** della parte specifica dell'esame ESABAC TECHNO risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline.
- Il Presidente può autorizzare la collaborazione di personale esperto (ad es. Conversatore) per la valutazione della prova scritta di Storia.

CASI SPECIFICI

- Se il punteggio globale della parte specifica dell'esame ESABAC e ESABAC TECHNO è **inferiore a 10/15**, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta (art.7, comma 4 D.M. n.95/2013);
- analogamente, nel caso in cui il candidato **non raggiunga il punteggio necessario al superamento dell'esame di Stato**, in quanto si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta, la Commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tenere conto della quarta prova scritta (un secondo verbale servirà a documentare tale rideterminazione)
- Si ricorda che la Commissione che ha rideterminato il punteggio della terza prova scritta deve pubblicarlo all'albo.

CERTIFICAZIONE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI



ART. 26 COMMI 9 – 10 O.M. 350/2018

Per i candidati che hanno superato l'esame ESABAC ed ESABAC TECHNO le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio **attraverso il sistema SIDI**. Le nuove modalità informatiche relative alla gestione dati e alla produzione dei certificati saranno comunicate direttamente alle scuole interessate dagli esami ESABAC ed ESABAC TECHNO.

Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. Per l'esame ESABAC ed ESABAC TECHNO, il diploma di Baccalauréat viene consegnato in tempi successivi.

CERTIFICAZIONE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

ART. 26 COMMA 7

La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 8. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".

PROVE DI ESAME

**CANDIDATI CON
DISABILITÀ E B.E.S.**

PROVE DI ESAME CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES

RIFERIMENTI ALL'INTERNO DELL'O.M. 350/2018:

- Art. 2, commi 8, 9 : candidati interni con disabilità /DSA
- Art. 4, comma 22: effettuazione esame fuori dalla sede scolastica
- Art. 15, comma 5, lett. h) – i): adempimenti della seduta preliminare
- Art. 20, comma 5: correzione e valutazione prove scritte per disabili /DSA
- Art. 22: esami dei candidati con disabilità
- Art. 23: esami dei candidati con DSA / BES

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22 COMMI 1 – 2 O.M. 350/2018

PROVE EQUIPOLLENTI:

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal CdC, predispone PROVE EQUIPOLLENTI a quelle assegnate agli altri candidati.

Tali prove possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi o nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22 COMMI 3 – 4 O.M. 350/2018

DOCENTE DI SOSTEGNO E ALTRE FIGURE DI SUPPORTO:

- per la predisposizione delle prove d'esame la Commissione può avvalersi di personale «esperto»;
- per lo svolgimento delle prove la Commissione se del caso si avvale dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'a.s.;
- il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente di Commissione sulla base del documento del CdC acquisito il parere della Commissione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22 COMMA 5 O.M. 350/2018

CANDIDATI NON VEDENTI/ CANDIDATI IPOVEDENTI:

- **NON VEDENTI:** i testi della 1^a e 2^a prova sono trasmessi dal MIUR anche tradotti in linguaggio braille sulla base della preventiva richiesta delle scuole;
- per i candidati che non conoscono il braille si possono richiedere ulteriori formati (audio/testo), autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria;
- **IPOVEDENTI:** i testi della 1^a e 2^a prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle scuole che indicano a SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22 COMMA 8 O.M. 350/2018

CANDIDATI NON VEDENTI / CANDIDATI IPOVEDENTI (2):

- per i **candidati che non conoscono il braille** la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria;
- per i **candidati ipovedenti** i testi della 1[^]/2[^] prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'Istituto scolastico interessato che in ogni caso provvede a comunicare alla Struttura Tecnica Esami di Stato del MIUR, la percentuale di ingrandimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22 COMMA 8 O.M. 350/2018

TEMPI PIU' LUNGI NELL'EFFETUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO:

i **tempi più lunghi** nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica/scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dalla **l. 104/1992 art. 16, co. 3,**

NON POSSONO,

di norma, comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

In **casi eccezionali** la Commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del CdC, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22 COMMI 6 – 7 O.M. 350/2018

PROVE PER CANDIDATI RICOVERATI E/O PRESSO CASE DI RECLUSIONE:

- solo in casi eccezionali, debitamente documentati, sarà possibile richiedere alla struttura tecnica Esami di Stato, per il tramite dell'USR, apposito plico cartaceo che, come per le prove in braille, dovrà essere ritirato presso l'Amministrazione Centrale;
- in ogni caso per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla struttura tecnica (segr.servizioispettivo@istruzione.it).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 4 COMMI 22.1 – 22.2 O.M. 350/2018

PROVE D'ESAME FUORI SEDE: Candidati degenti in luoghi di cura, ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.

- Le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
- In tali casi il DG può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica, provvedendo anche per la parte di relativa vigilanza.
- Stessa modalità si applica per gli esami di Stato del secondo ciclo degli studenti impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 2 COMMA 8 – ART. 22 COMMA 9 O.M. 350/2018

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I.)

- Sono ammessi a sostenere (sulla base di motivata e puntuale delibera del CdC) prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 D.P.R. 323/1998.
- Sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, O.M. 90/2001.
- I testi delle prove scritte sono elaborati dalla Commissione sulla base della documentazione fornita dal CdC.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 2 COMMA 8 – ART. 22 COMMI 10-11 OM. 350/2018

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I.) – (CONTINUA)

- «Qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone unicamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi» (art. 22 c. 10)
- Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione di cui all'art. 13 del DPR 323/1998 e non sui tabelloni affissi all'Albo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22 COMMI 10 – 11 O.M. 350/2018

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I.) – (CONTINUA)

- Il punteggio complessivo delle prove scritte effettivamente sostenute, registrato a verbale, potrà essere calcolato automaticamente con l'utilizzo di *Commissione web* o, in alternativa, calcolato proporzionalmente.
- La valutazione finale risulterà nei tabelloni all'albo senza indicazione del fatto che si riferisce al percorso didattico differenziato.
- Tale valutazione risulterà altresì nell'attestato di cui al D.P.R. 323/1998, art. 13.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22 COMMA 12 O.M. 350/2018

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I.) – (CONTINUA)

- Agli alunni ammessi dal CdC a svolgere nell'ultimo anno, un percorso di studio conforme alle LINEE GUIDA e alle INDICAZIONI NAZIONALI e a sostenere l'Esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno, un credito scolastico sulla base di votazione riferita al P.E.I.
- Per lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CANDIDATI CON DSA/BES

ART. 2 COMMA 9 – ART. 23 COMMA 1 O.M. 350/2018

La Commissione tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, debitamente certificate, relative ai candidati con DSA, ed in particolare:

- **le modalità didattiche,**
- **le forme di valutazione individuate nell'ambito di percorsi didattici individualizzati e personalizzati,**
- **e, quindi, PDP o altra documentazione predisposta dal Cdc,**

al fine di predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CANDIDATI CON DSA/BES

ART. 23 COMMA 1 O.M. 350/2018

Al fine di predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, **per le prove scritte** sono ammessi in particolare:

- utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP o da altra documentazione ex art. 5 DM. 5669/2011 (ricorso all'utilizzo di apparecchiature e strumenti già impiegati per le verifiche in corso d'anno)
- ricorso a dispositivi per l'ascolto di testi della prova registrati in formato mp3
- individuazione di un componente della Commissione che possa leggere i testi delle prove scritte

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CANDIDATI CON DSA/BES

ART. 23 COMMA 1 O.M. 350/2018

Al fine di predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, **per le prove scritte** sono da prevedere in particolare:

- sintesi vocale: la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico
- tempi più lunghi di quelli ordinari
- cura nella predisposizione della terza prova scritta in particolare per la lingua straniera
- criteri valutativi attenti più al contenuto che alla forma

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CANDIDATI CON DSA/BES

ART. 2 COMMA 11 – ART. 23 COMMA 2 O.M. 350/2018

CANDIDATI CHE HANNO SEGUITO UN PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO CON ESONERO DALLA LINGUA STRANIERA

- Sono ammessi a sostenere prove differenziate coerenti con il percorso didattico svolto, con il rilascio del solo attestato di credito formativo ai sensi del D.P.R. 323/1998, art. 13.
- Per la pubblicazione di risultati e valutazione si rinvia all'art. 22.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CANDIDATI CON DSA

ART. 23 COMMA 3 O.M. 350/2018

CANDIDATI CHE HANNO SEGUITO UN PERCORSO DIDATTICO ORDINARIO CON DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA

- La Commissione sottopone il candidato a prova orale sostitutiva nel caso di seconda prova di lingua straniera: modalità e contenuti sono stabiliti sulla base della documentazione fornita dal CdC (v. art. 6).
- Lo svolgimento della prova avverrà lo stesso giorno della seconda prova o al termine della stessa o in un giorno successivo, ma in tempo utile per la pubblicazione.
- Il punteggio è assegnato in quindicesimi.
- Qualora la lingua straniera sia oggetto di terza prova, il candidato verrà sottoposto a prova orale secondo le stesse modalità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CANDIDATI CON BES

ART. 23 COMMA 4 O.M. 350/2018

La Commissione tiene in debita considerazione:

- PDP
- Elementi e Utili ed opportune indicazioni fornite dal CdC
- Specifiche situazioni soggettive

N.B.

Per tali alunni non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia con quanto previsto per alunni con DSA, solo qualora già impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

ASSENZE DEI CANDIDATI, SESSIONE SUPPLETIVA E STRAORDINARIA



ASSENZE CANDIDATI: SESSIONI SUPPLETIVA E STRAORDINARIA

ARTT. 14 – 16 – 24 O.M. 350/2018

SESSIONE SUPPLETIVA:

per i candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte

DIARIO SUPPLETIVE (ART. 14 - C. 6 SS.):

- merc. 4/7/2018: prima prova scritta h. 8,30
- giov. 5/7/2018: seconda prova scritta h. 8,30 con eventuale prosecuzione nei gg. successivi (licei artistici e musicali e coreutici)
- 2^ giorno successivo all'effettuazione della 2^ prova:
- lun. 9/7/2018: 3^ prova scritta h. 8,30

ASSENZE CANDIDATI: SESSIONI SUPPLETIVA E STRAORDINARIA

ARTT. 14 – 16 – 24 O.M. 350/2018

NEW

SESSIONE STRAORDINARIA:

in casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, nella sessione suppletiva secondo il diario di cui all'art. 14, c. 6, per i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'art.24 c. 1

- la Commissione una volta deciso in merito alle istanze ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore dell'USR
- il MIUR sulla base dei dati forniti dai direttori degli UU.SS.RR., fissa con apposito provvedimento, tempi e modalità della sessione straordinaria.

GENERALITÀ

CANDIDATI ESTERNI

ART. 3 COMMA 1 O.M. 350/2018

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera:

a) *compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;*

ovvero di cui alla lettera

b) *siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;*

devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

CANDIDATI ESTERNI

- E' opportuno controllare la **documentazione prodotta** che deve consistere in (art. 5 comma 1):
 - Domanda di partecipazione
 - Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ammissione
 - Ricevuta di pagamento della tassa scolastica
- **Attribuzione del credito scolastico e formativo** (massimo 1 punto) ai sensi dell'art.8 commi 9, 10, 11 e 12

IRREGOLARITÀ INSANABILI

ART. 15 COMMA 6 O.M. 350/2018

Il Presidente della Commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi **irregolarità insanabili**, provvede a darne **tempestiva comunicazione al Ministero** cui compete, ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti.

In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

CANDIDATI NON ITALIANI

CANDIDATI ESTERNI

ART. 3 COMMA 5 O.M. 350/2018

«5. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi della legge 25 gennaio 2006, n. 29), che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, previo superamento dell'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno».

CANDIDATI NON ITALIANI

CANDIDATI ESTERNI

ART. 3 COMMA 6 O.M. 350/2018

«6. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che in Italia o in Istituzioni scolastiche italiane all'estero abbiano frequentato con esito positivo classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito promozione o idoneità all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali...».

SCUOLE SEDE DI BALLOTTAGGIO

ART. 14 COMMA 1 O.M. 350/2018

Nelle scuole sedi di seggio elettorale per il turno di **ballottaggio** delle elezioni amministrative la **terza prova si effettua il 27 giugno** anziché il 25 (e comunque nella prima data utile dopo la restituzione delle aule alla istituzione scolastica).

La quarta prova scritta resta calendarizzata giovedì 28 giugno 2018, ore 8.30, e comunque si svolgerà il giorno successivo allo svolgimento della terza prova scritta.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

ART. 15 COMMA 4 O.M. 350/2018

«Tutti i componenti la Commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il Presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà alla necessaria sostituzione. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione».

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

«Si richiama l'attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare»

(Circ. n. 4537 del 16 marzo 2018).

PROVE IN FORMATO SPECIALE

ART. 22 COMMA 7 O.M. 350/2018

In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale, le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura Tecnica Esami di Stato via e-mail:

segr.servizioisp@istruzione.it

ASSENZA DEI COMMISSARI

ART. 11 COMMA 6 O.M. 350/2018

«Relativamente alla **correzione delle prove scritte**, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempreché sia assicurata la **presenza in Commissione del Presidente o del suo sostituto e almeno del commissario della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area**. Resta ferma la responsabilità collegiale dell'intera commissione».

ASSENZA DEI COMMISSARI

ART. 11 COMMA 7 O.M. 358/2018

«Durante l'espletamento del **colloquio**, nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari, **devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame** relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera Commissione che procede all'attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato».

ASSENZA DEI COMMISSARI

ART. 11 COMMI 8 – 9 O.M. 350/2018

8. «Qualora si assenti il Presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera Commissione. In luogo del Presidente, deve essere presente in Commissione il suo sostituto».

9. «L'assenza temporanea dei componenti della Commissione di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve riferirsi a casi di **legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati**».

VERBALIZZAZIONE

ART. 25 COMMA 3 O.M. 350/2018

La Commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà, di norma, l'applicativo «Commissione web» che permette una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di svolgimento dell'esame.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

ART. 8 COMMI 1, 3 O.M. 350/2018

NOTA MIUR PROT. 6193 DEL 01/06/2017

La ripartizione del punteggio del credito scolastico, di cui al **decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009**, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo sulla base delle tabelle allegate al D.M.

Nel caso della **abbreviazione del corso di studi**, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), il credito scolastico, per l'anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.P.R. n. 323/1998.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

ART. 26 COMMA 5 O.M. 350/2018

Condizioni:

- a) aver conseguito il credito scolastico massimo senza usufruire di alcuna integrazione;
- b) aver riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento;
- c) aver conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno con voto unanime del consiglio di classe;
- d) aver conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.

(Eliminata la scheda di motivazione di attribuzione della lode)

INDICAZIONI PER I LICEI SCIENTIFICI

ART. 26 COMMA 11 O.M. 350/2018

In relazione alla prova scritta di matematica dei Licei Scientifici, i Presidenti delle relative Commissioni d'esame possono compilare un **questionario**, disponibile **nell'applicativo «Commissione web»** o **nel SIDI**, tramite le segreterie delle scuole sedi di esame.

E' disponibile sul SIDI e nell'applicativo «Commissione web» **una griglia di valutazione** che la commissione potrà adottare nella propria autonomia nella fase di correzione di tale prova scritta.

RILEVAZIONI NAZIONALI

Saranno avviate a livello nazionale rilevazioni relative alla prima e alla seconda prova scritta.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/1

Fra le premesse dell'OM 350/2018 viene inserito il

D.P.R. n. 263/2012

Regolamento «**per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei CPIA, ivi compresi i corsi serali**» entrato in vigore il 26/2/2013: primo a.s. di applicazione 2013/14.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/2

ART. 2 COMMA 1 LETT. A (CANDIDATI INTERNI) O.M. 350/2018

- Fra candidati interni sono compresi gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo periodo didattico, quinta classe
- Essi devono avere **valutazione non inferiore a 6/10** in tutte le **discipline**, comprese quelle **«per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 263/2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili»**.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/3

ART. 2 COMMA 4 (CANDIDATI INTERNI) O.M. 350/2018

Validità dell'anno scolastico: frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP)

- Monte ore ordinamentale previsto dal D.P.R. 263/12 e Linee guida, sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (max. 10%) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (pari a non più del 50% del monte ore complessivo previsto per il periodo didattico frequentato).

N.B. L'eventuale FAD è compresa nel monte ore.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/4

ART. 3 COMMA 2 (CANDIDATI ESTERNI) O.M. 350/2018

ART. 8 COMMA 5 (CREDITO SCOLASTICO) O.M. 350/2018

Art. 3 comma 2 (Candidati esterni)

Non è prevista l'ammissione di candidati esterni in tre casi:

- **corsi quadriennali sperimentali**
- **percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti (ex corsi serali)**
- **indirizzi del previgente ordinamento, tranne indirizzo sportivo del Liceo della Comunicazione - indirizzo sportivo", di cui all'art. 3, comma 2, DPR 89/2010, ad esaurimento.**

Art. 8 comma 5 (credito scolastico)

Il credito del secondo periodo (classi III e IV) «è attribuito moltiplicando per due il credito scolastico assegnato a esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati». A questo si aggiunge il credito dell'ultimo periodo didattico (classe V) .

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/5

ART. 20 COMMA 6

(CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE)

Quando il **PSP (Percorso di Studio Personalizzato)** «prevede, nel terzo periodo didattico, **l'esonero dalla frequenza** di unità di apprendimento (UDA) riconducibili ad **interdiscipline**», i candidati «possono – **a richiesta** – essere **esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio**. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta, nonché il colloquio. **Viene fatto salvo l'accertamento delle competenze in esito del profilo professionale**».

EUROPASS

SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO/1

ART. 27 COMMA 1 O.M. 350/2018

A decorrere dall'a.s. 2015-2016 gli istituti di istruzione secondaria superiore rilasciano, per tutti i percorsi vigenti, insieme al diploma e alla Certificazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 il **“Supplemento Europass al Certificato”**.

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO/2

ART. 27 COMMA 2 O.M. 350/2018

Il “Supplemento Europass al Certificato” è **un documento standard, diffuso e riconosciuto nella UE, riferito a ciascun indirizzo di studio**, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d’indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO/3

ART. 27 COMMA 3 O.M. 350/2018

Il "Supplemento Europass al Certificato" descrive il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di secondo grado, per dare **trasparenza al titolo di studio** in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali.

Costituisce un **complemento del diploma finale** e del certificato conclusivo del diplomato e **non rappresenta una certificazione delle competenze** acquisite dal singolo studente.

Si aggiunge agli altri documenti Europass (Curriculum Vitae, Europass Mobilità, Passaporto delle lingue, Supplemento al Diploma) previsti dall'Unione Europea per l'inserimento nel lavoro e la mobilità anche al di fuori del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO /4

ART. 27 COMMA 4 O.M. 350/2018

I Supplementi sono stati elaborati per l'Italia dal **MIUR** e dal **Centro Nazionale Europass** e sono distinti per gli indirizzi di studio dell'istruzione liceale, tecnica e professionale, e resi disponibili alle scuole nell'apposita area SIDI Gestione Alunni - Esami di Stato - Adempimenti Finali.

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO/5

ART. 27 COMMA 5 O.M. 350/2018

Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati della scuola e del diplomato con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento.

Le scuole non dovranno apportare alcuna modifica, ma **stampare il certificato e consegnarlo allo studente diplomato** (vedi a riguardo Nota MIUR n. 5952 dell'1.6.2016).

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO /6

ART. 27 COMMA 6 O.M. 350 /2018

Sul **modello individuale di certificazione** conclusivo dell'Esame di Stato (D.M. 3 marzo 2009 n. 26) **le scuole potranno inserire, oltre ai dati già presenti in Sidi, anche quelli relativi alle attività di alternanza scuola lavoro,** nell'apposito campo "Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".

Il sistema Sidi (area Gestione Alunni- Esami di Stato) **permetterà di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema;** nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ARTT. 6 – 8 O.M. 350/2018

L'O.M. 350/2018 richiama in diversi punti **l'alternanza scuola lavoro**, a riprova dell'importanza attribuita a questa metodologia didattica anche in sede di esame di Stato.

- Al **documento del consiglio di classe** possono essere allegati **atti e certificazioni** relativi alle esperienze di alternanza scuola lavoro, di stage e di tirocinio eventualmente promosse (art. 6 comma 6).
- La **valutazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro** concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce alla definizione del **credito scolastico** (art. 8 comma 6).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ARTT. 14 – 19 O.M. 350/2018

- Ai fini di un'adeguata organizzazione dell'esame, il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati a comunicare la **tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio**, fra cui è compresa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, stage o tirocinio (art.14 comma 4).
- Nell'elaborazione della **terza prova scritta**, la Commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio (art. 19 comma 4).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ART. 21 O.M. 350/2018

- Il **colloquio** ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze di ASL (art. 21 comma 2).
- La Commissione organizza il **colloquio**, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe (art. 21 comma 5).



NEW

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

(Art. 43 D.Lgs. n. 81/2015)

Sperimentazione 2017-2019

- In attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 17-4657 del 13/02/2017
- Determinazione n. 161 del 06/03/2017





NEW

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

In 13 Istituzioni scolastiche della Regione saranno presenti allievi che affronteranno l'esame di Stato in regime di «apprendistato di primo tipo» per il conseguimento del diploma di istruzione superiore.

Si raccomanda di prendere visione della documentazione predisposta dal CdC al fine di valorizzare il percorso formativo effettuato.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E
BUON LAVORO**